

COMUNE DI VERCURAGO

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. del 28 luglio 2014

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Invidiata

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Competenze del Comune
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI E FUNERARI

- Articolo 6 – Denuncia di morte e adempimenti conseguenti il decesso
- Articolo 7 – Deposito, osservazione e trattamenti conservativi
- Articolo 8 – Feretri e verifiche preventive al trasporto
- Articolo 9 – Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazioni
- Articolo 10 – Definizione di trasporto funebre
- Articolo 11 – Autorizzazione al trasporto funebre
- Articolo 12 – Modalità e orari del trasporto funebre
- Articolo 13 – Cortei funebri
- Articolo 14 – Servizio di trasporti funebri obbligatori e gratuiti

TITOLO III – ATTIVITÀ CIMITERIALI

CAPO I – Il Cimitero

- Articolo 15 – Disposizioni generali e vigilanza
- Articolo 16 – Ammissione nel cimitero
- Articolo 17 – Diverse tipologie di sepoltura: disposizioni generali di cui al Piano Cimiteriale

CAPO II - Inumazioni – Tumulazioni e Deposito Provvisorio

- Articolo 18 – Inumazioni
- Articolo 19 – Tumulazioni
- Articolo 20 – Deposito provvisorio

CAPO III - Cremazione - Affidamento e/o Dispersione Ceneri

- Articolo 21 – Cremazioni e urne cinerarie
- Articolo 22 – Affidamento familiare delle ceneri
- Articolo 23 – Dispersione ceneri

CAPO IV - Esumazioni ed Estumulazioni

- Articolo 24 – Esumazioni
- Articolo 25 – Estumulazioni
- Articolo 26 – Oggetti da recuperare
- Articolo 27 – Disponibilità di materiali
- Articolo 28 – Rifiuti cimiteriali

CAPO V - Polizia dei Cimiteri

- Articolo 29 – Orario e disciplina dell'ingresso
- Articolo 30 – Divieti e condotta all'interno del Cimitero
- Articolo 31 – Riti funebri e manifestazioni
- Articolo 32 – Circolazione dei veicoli all'interno del cimitero

- Articolo 33 – Identificazione delle sepolture
- Articolo 34 – Fiori e piante ornamentali
- Articolo 35 – Materiali ornamentali
- Articolo 36 – Lavori nei Cimiteri – Divieti
- Articolo 37 – Obblighi per il personale dei Cimiteri e degli uffici comunali interessati ai servizi funerari e cimiteriali

TITOLO IV – CONCESSIONI

CAPO I – Tipologia e Manutenzione delle Sepolture

- Articolo 38 – Sepolture private – contenuti della concessione
- Articolo 39 – Ampliamento del diritto d'uso loculi ed ossari
- Articolo 40 – Durata delle concessioni
- Articolo 41 – Modalità di concessione
- Articolo 42 – Uso delle sepolture private
- Articolo 43 – Manutenzione delle sepolture
- Articolo 44 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II - Divisione - Subentri - Rinunce

- Articolo 45 – Divisione e subentri
- Articolo 46 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 47 – Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua
- Articolo 48 – Rinuncia a concessione di aree libere ovvero con parziale o totale costruzione

CAPO III - Revoca - Decadenza ed Estinzione

- Articolo 49 – Revoca
- Articolo 50 – Decadenza
- Articolo 51 – Estinzioni

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - Imprese e Lavori Privati

- Articolo 52 – Domande di costruzione di sepolture private e posa monumenti funebri
- Articolo 53 – Autorizzazioni e permessi
- Articolo 54 – Accesso in Cimitero per le imprese
- Articolo 55 – Iscrizione nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero e versamento cauzione provvisoria
- Articolo 56 – Introduzione e deposito di materiale
- Articolo 57 – Norme comuni ai monumenti
- Articolo 58 – Norme per i monumenti sui campi ad inumazione e tumulazione
- Articolo 59 – Lastre per colombari, ossari e cinerari
- Articolo 60 – Epigrafi
- Articolo 61 – Responsabilità e vigilanza sulle opere
- Articolo 62 – Deposito cauzionale
- Articolo 63 – Recinzione aree – materiali di scavo

CAPO II - Imprese di Pompe Funebri

Articolo 64 - Funzioni e autorizzazioni

Articolo 65 - Divieti

Articolo 66 - Provvedimenti sospensivi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 67 - Sanzioni amministrative

Articolo 68 - Variazioni anagrafiche

Articolo 69 - Abrogazione delle norme precedenti

Articolo 70 - Rinvii

Articolo 71 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, disciplina a livello locale, tutti i servizi e funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di Polizia mortuaria. Le attività funebri e cimiteriali comprendono tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri ed alla sepoltura; alla costruzione, gestione, custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Allo stato, le fonti normative basilari a livello statale e regionale sono: il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", la L. n.130 del 30 marzo 2001, la Legge Regionale 18 novembre 2003 N.22, il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6 così come successivamente modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 N.1. Inoltre, il presente Regolamento viene aggiornato sulla base delle indicazioni contenute nel recente [Piano Cimiteriale Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.11.2013](#).

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6.

Articolo 2 – Competenze del Comune

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico - sanitari.

I servizi inerenti la gestione cimiteriale vengono effettuati con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici.

In caso di gestione in economia le funzioni vengono esercitate a mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune.

2. Spettano al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.107 D. Lgs.18.08.2000 n.267, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione cimiteriale ed ogni altro analogo adempimento semprechè la legge, lo statuto ed il presente regolamento non riservino altrimenti agli organi di governo del Comune.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quanto consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Essi sono:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) l'uso della camera mortuaria;
- c) il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio di fornitura feretro e trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno e o di disinteresse da parte dei familiari. Ai fini dell'applicazione di tale previsione, si precisa che lo stato di bisogno e/o indigenza dovrà essere dichiarato con circostanziata relazione dei servizi sociali del Comune. Il disinteresse dei familiari sarà invece riconosciuto nei casi di accertata inerzia, protratta per n. 4 giornate dalla data del decesso, rispetto alle improcrastinabili iniziative da adottarsi in merito al funerale e alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso ed alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, tutti i costi sostenuti dal Comune per il servizio funebre e la sepoltura, vengono considerati anticipazioni effettuate in conto terzi e dovranno essere rimborsati al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento che sottende il manifestato interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del C.C. ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, qualora i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

Per familiari, si intende il coniuge, in difetto i figli e, in loro assenza i parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art.74 e seguenti del codice civile;

- e) l'inumazione in campo decennale dei defunti già dichiarati indigenti – vedi lett. d) ;
- f) la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune..

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dei servizi cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo ed informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture nel cimitero.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso il competente ufficio, i provvedimenti comunali relativi a:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ciascun Cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza viene ritenuta opportuna sia per i diretti interessati che per il pubblico.

TITOLO II – ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI E FUNERARI

Articolo 6 – Denuncia di morte e adempimenti conseguenti il decesso

1. La denuncia di morte deve essere resa entro ventiquattro ore all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove avvenuta.
La denuncia deve contenere l'ora in cui è avvenuto il decesso e tutte le altre informazioni relative al defunto.
Il medico curante o chi per esso, provvede alla denuncia della causa di morte a mezzo dell'apposita scheda Istat.
2. Gli accertamenti necroscopici sono effettuati, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile, da un medico incaricato dall'A.S.L. delle funzioni di necroscopo e costituiscono presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'ufficiale di Stato Civile.
In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata, sia la certificazione delle cause di decesso che l'accertamento di morte, sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
3. Nello specifico i riferimenti sono contenuti negli articoli 74, 75, 76 e 77 del vigente Ordinamento di Stato Civile oltre che nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – dall'art. 1 all'art.17.
4. Le dichiarazioni in casi particolari (rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, per i nati morti, i prodotti abortivi) sono normati dagli articoli 5- 6 e 7 del D.P.R sopra citato.
Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'art.3 del D.P.R. 15/07/2003 n.254

Articolo 7 – Deposito, osservazione e trattamenti conservativi

1. Il deposito di osservazione è il luogo nel quale la salma deve essere tenuta in osservazione per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso; la chiusura del feretro infatti è possibile solo dopo l'avvenuto decorso del periodo di osservazione.

2. La sosta per l'osservazione, per il periodo prescritto, delle salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, e per le quali si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento;

si effettua nella camera mortuaria del Cimitero e presso le locali strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

3. A richiesta dei congiunti, le salme, possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato – comma 6 art.70, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Riferimenti normativi: dall' art. 8 all'art. 15 del D.P.R. N.285/1990; art. 41 e 42 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N.6 e art.4 della L. Regionale 18 novembre 2003 n.22 -

Articolo 8 – Feretri e verifiche preventive al trasporto

1. Fermo restando il rispetto temporale di cui al precedente articolo, ai fini della chiusura del feretro, l'addetto al trasporto, è tenuto, sotto la propria responsabilità, alla compilazione dell'allegato 4 della D.G.R. 21.01.2005 n.7/20278, con il quale dichiara:

- a) l'identità del cadavere che deve essere rispondente alle generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto e sepoltura;
- b) le caratteristiche del feretro in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) l'adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art.4, comma 3 della legge regionale 18.11.2003 n. 22 -

2. A garanzia dell'integrità del feretro, l'addetto al trasporto appone un sigillo leggibile sulle due viti di chiusura e sul documento di cui al precedente comma. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma in esso contenuta.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro. -

Si rimanda all'art. 36 del Regolamento Regionale, all' allegato N. 3 del medesimo, riportante precise indicazioni sui materiali e sulle modalità costruttive, di confezionamento e chiusura delle casse.

Articolo 9 – Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazioni

1. Come previsto e specificato dagli art. 11, 12 e 13 del Regolamento Regionale, è in capo all'Ufficiale di Stato Civile la competenza al rilascio delle autorizzazioni per:

- inumazione, tumulazione, cremazione di cadavere o di nato morto;
- la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei Cimiteri (allegato n. 4 della D.g.r. 21.01.2005 N.7/20278

2. Spetta all'ASL competente per territorio, l'autorizzazione per l'inumazione, la tumulazione, la cremazione di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili.

3. Compete al Comune autorizzare:

- l'affidamento dell'urna cineraria (modulo allegato 6 della D.g.r. 21.01.2005 N.7/20278) e l'eventuale recesso;
- le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;
- l'inumazione, la tumulazione, la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
- la tumulazione e cremazione di ossa;
- la traslazione di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; di ossa e ceneri, ed ogni altra operazione cimiteriale.

Articolo 10 – Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. E' ricompreso nei servizi pubblici locali ed è svolto sotto la diretta responsabilità giuridica, civile e penale del soggetto debitamente autorizzato all'esercizio dell'attività funebre. Detta attività deve essere svolta con almeno quattro operatori funebri o necrofori.

Tale servizio è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 10/09/1990 N.285, dal Capo IX del Regolamento Regionale oltre che dal presente regolamento.

2. Il trasporto all'interno di uno stesso cimitero si considera trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del gestore del cimitero.

Articolo 11 – Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'ufficio comunale dei servizi cimiteriali in osservanza della normativa regionale vigente ricompresa nel capo IX – Attività Funebre – del Regolamento Regionale.

2. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, si precisa che, il soggetto richiedente, dovrà sempre esibire l'incarico di esecuzione del servizio conferitogli dai

familiari o da chi ne ha titolo; il soggetto incaricato al trasporto, dovrà anche dimostrare la titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre (art.31 e32 del Regolamento) .

3. L'autorizzazione al trasporto di feretro, sia nell'ambito del territorio Comunale che in altro Comune è sempre subordinato al pagamento del previsto corrispettivo. Inoltre, dovranno essere osservate le norme di cui al presente Regolamento rispetto agli orari ed alle modalità di cui ai successivi articoli.

4. Il trasporto all'estero o dall'estero di salme, resti ossei o ceneri, sono autorizzati in conformità alle norme nazionali ed internazionali: vedi Convenzione di Berlino 1937 e art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 -

Articolo 12 – Modalità e orari del trasporto funebre

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco come previsto dall'art.38 del Regolamento Regionale.

I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Di norma, l'addetto ai servizi cimiteriali, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, del giorno e dell'ora del decesso, ovvero, delle richieste dei famigliari purchè compatibili con l'ordinanza sindacale.

Normalmente, per questioni organizzative, il servizio viene fissato per il giorno successivo a quello della richiesta; costituiscono eccezioni le richieste e autorizzazioni per i soli trasporti senza svolgimento di funerale all'interno del Comune. I trasporti gratuiti, di norma, vengono eseguiti al primo orario del mattino.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

2. Costituisce trasporto funebre il prelievo della salma/ cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero può sostare all'esterno dell'abitazione per il tempo strettamente necessario alle onoranze. Non è consentita sosta all'interno dell'abitazione.

Nessun' altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. Le operazioni di trasporto di salma e/o di cadavere, dalla loro presa in carico fino alla consegna, devono risultare da specifica documentazione – rispettivamente dai modelli allegato n.2 e allegato n.4 della Delibera di Giunta Regionale 21.01.2005 n.7/20278; sono altresì indispensabili, i documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Articolo 13 – Cortei funebri

1. Su richiesta dei familiari può essere autorizzato il corteo funebre previo assenso da parte del Comando di Polizia Locale che, tenuto conto del percorso, valuterà di volta in volta l'adozione di eventuali provvedimenti rispetto alla viabilità delle vie interessate e/o rispetto alle eventuali criticità riferite a particolari condizioni climatiche quali neve, ghiaccio ecc. . Allo stesso scopo, l'ufficio Servizi Cimiteriali, dovrà allertare il Comando di Polizia Locale qualora possa prevedersi una particolare affluenza di persone.

2. Nei casi in cui il feretro non si trovi all'interno della propria abitazione, su richiesta dei familiari, si autorizza comunque l'inizio del corteo funebre dall'esterno dell'abitazione ove il feretro è stato trasportato non oltre trenta minuti prima dell'ora fissata.

Il predetto trasferimento, all'interno del territorio comunale, viene eseguito in forma privata, senza corteo.

3. I cortei funebri devono essere sempre svolti con ordine e decoro; è fatto divieto lo spandimento di fiori o di quant'altro durante il corteo funebre.

4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i ministri di altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art.8 della Costituzione, nonché i ministri di culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla L. 24/05/1929 n.1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si uniformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

5. Al termine delle esequie svolte all'interno delle parrocchie è consentita la ricostituzione del corteo funebre per la sepoltura in Cimitero;

Articolo 14 – Servizio di trasporti funebri obbligatori e gratuiti

1. Si intendono servizi obbligatori per il Comune quelli rientranti nelle previsioni di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell' art. 34 del Regolamento Regionale 09.11.2004 N.6:

- a) casi di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
- b) decessi sulla pubblica via o luogo pubblico.

Nel particolare si rimanda a quanto già specificato all'art. 4 lett. d) del presente Regolamento.

All'evenienza, detti servizi saranno di volta in volta richiesti alla Ditta reperibile con il criterio della turnazione.

2. Per i recuperi di salma, l'inoltro della richiesta alla Ditta reperibile, competerà ai Carabinieri o alla Polizia Locale; per tutti gli altri casi, competerà al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Le Amministrazioni Militari, le congregazioni, le confraternite riconosciute come Enti Morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari, e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO III – ATTIVITÀ CIMITERIALI

CAPO I – Il Cimitero

Articolo 15 – Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente in economia o mediante affidamento a terzi come disposto dal Regolamento Regionale art. 3 comma 2.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o autorizzato dal Comune;

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione sono servizi pubblici onerosi.

Si richiamano altresì gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento Regionale 9.11.2004 n.6 -

4. Le norme tecniche di attuazione cimiteriale sono contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 2.12.2013, documento adottato come da previsione di cui all'art.6 del sopra citato Regolamento Regionale.

Articolo 16 – Ammissione nel cimitero

1. Oltre ai residenti nel Comune, nel cimitero sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, fatta salva la richiesta di altra destinazione:

- a) i cadaveri - ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri - ceneri delle persone morte in altro Comune ma aventi, in vita, la residenza in Vercurago; vengono considerati, al pari dei residenti, i cadaveri - ceneri di defunti provenienti da altro Comune qualora il trasferimento di residenza risulti effettuato presso Case di Riposo o analoghe strutture.
- c) i cadaveri - ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero del Comune stesso.
- d) sono altresì accolte nella tomba esistente, esclusivamente le ceneri o resti mortali, del coniuge e dei familiari, senza però che si apportino modifiche alla naturale scadenza contrattuale.

In casi eccezionali ed in difetto dei presupposti di cui ai precedenti commi, il Sindaco, può, su istanza dei parenti del defunto, autorizzare la sepoltura, in caso di benemerenze acquisite in vita per servizi resi a favore o per conto del Comune di Vercurago.

Per la sepoltura delle salme di cui alla lettera d) è dovuta una maggiorazione del 50% delle tariffe in vigore per le concessioni a pagamento.

- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali appartenuti alle persone già individuate nei punti precedenti.

Articolo 17 – Diverse tipologie di sepoltura: disposizioni generali di cui al Piano Cimiteriale

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e, solo in caso di disponibilità accertata dal Piano Cimiteriale anche eventuali campi ventennali.
2. Compatibilmente con il previsto fabbisogno di campi di inumazione, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n° 285: loculi, ossari/cinerari, ossario e cinerario comune, cappelle gentilizie.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua gli azionamenti funzionali già esistenti ed in progetto nei Cimiteri. Determina altresì, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e dall'allegato N.2 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6 -
4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e/o per verificare la validità delle previsioni elaborate.

CAPO II - Inumazioni – Tumulazioni e Deposito Provvisorio

Articolo 18 – Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si effettuano nei campi di inumazione decennale già delineati dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Le aree destinate all'inumazione, il dimensionamento delle fosse, la distanza tra le stesse, la superficie da lasciare scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici osservano le caratteristiche e/o prescrizioni di cui all'art.15 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

Il richiamato articolo, ai commi 8 e 9 regola anche le inumazioni dei nati morti, dei prodotti abortivi e delle parti anatomiche riconoscibili.

Ogni cadavere da inumare deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata; l'unica eccezione riguarda la madre ed il neonato morti in concomitanza del parto, i quali, possono essere chiusi nella stessa cassa.

3. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo uguale per forma, materiale e colore fornito e posto, subito dopo la chiusura dello scavo, a cura della Ditta appaltatrice della gestione dei Cimiteri. Sul cippo, dovranno essere riportati, con materiale duraturo e non facilmente alterabile, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

4. Trascorsi sei mesi dalla sepoltura, i dolenti, possono chiedere l'autorizzazione all'installazione di lapidi e dei copritomba la cui manutenzione e conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa. Per le modalità e caratteristiche si rimanda agli art. 59 e 60.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

Articolo 19 – Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti ossei e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte), ossari e cinerari costruiti dal Comune o dai concessionari di aree. Tali sepolture sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie devono avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto contenuto nell'allegato 2 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

3. La chiusura dei loculi, di norma, viene realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna o comunque con altro materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo come previsto dal già sopra citato allegato n.2.

Articolo 20 – Deposito provvisorio

1. Eccezionalmente e su richiesta, il feretro può, provvisoriamente, essere deposto in loculo libero e non già concesso previo pagamento della cauzione e del canone stabilito nel tariffario.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato richiesta di estumulazione straordinaria di loculo di cui risultano essere concessionari, nelle more delle operazioni di estumulazione .

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a due anni, prorogabili, eccezionalmente per ulteriori sei mesi.

3. Il canone di utilizzo, indicato nel tariffario allegato al Regolamento, è calcolato in trimestri, con decorrenza dal giorno della tumulazione provvisoria a quello della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Qualora non vi sia la disponibilità di loculi, è possibile autorizzare la sepoltura provvisoria della salma anche in cappella gentilizia avente loculi liberi. Chi intende avvalersi di questa facoltà deve produrre all'ufficio di Stato Civile una dichiarazione scritta del concessionario della sepoltura gentilizia o dei suoi aventi causa, che attesti il benessere al deposito provvisorio della salma escludendo qualsiasi finalità di lucro nell'operazione.

CAPO III - Cremazione - Affidò e/o Dispersione Ceneri

Articolo 21 - Cremazioni e urne cinerarie

1. Il Comune non è dotato di un proprio impianto crematorio. Ne consegue che, allo stato, l'attività relativa alla cremazione è riferita al rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione dei cadaveri deceduti in Vercurago, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art.3 comma 1 lett.b) della legge 30 marzo 2001 n.130. Qualora gli aventi titolo abbiano reso all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza, la volontà di procedere alla cremazione, lo stesso, nelle modalità previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione potrà essere concessa previa acquisizione del modulo per accertamento di morte firmato dal medico necroscopo (allegato n.3 della D.G.R. 21.01.2005 N.7/20278) o, del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria nei casi di morte improvvisa o sospetta già segnalata all'autorità medesima.

3. E' inoltre consentita la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sempre previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art.74,75,76 e 77 del codice civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, può disporre con apposita ordinanza, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di

irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.

5. Le ceneri prodotte dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e sigillata con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Al suo esterno devono essere apposti il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne, fermo restando le necessarie autorizzazioni, è escluso dall'adozione delle particolari misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 22 – Affidamento familiare delle ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria per l'affidamento familiare delle ceneri è regolata dall'art.14 del Regolamento Regionale e può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli art.74,75,76 e 77 del codice civile ovvero, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per questa istanza deve essere utilizzato il modulo allegato 6 della D.G.R. 21.01.2005 N.7/20278.

2. Qualora l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, questi, potranno conferirle al cinerario comune ovvero provvedere alla loro tumulazione. L'ufficio servizi cimiteriali avrà cura di registrare, in ordine cronologico, tutte le istanze di affidamento e le loro eventuali variazioni.

Articolo 23 – Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art.3 comma 1, lett.b), numeri 1 e 2 della L.130/2001. Inoltre, il rilascio di questa autorizzazione deve osservare anche quanto prescritto all'art. 13 del Regolamento Regionale.

CAPO IV - Esumazioni ed Estumulazioni

Articolo 24 – Esumazioni

1. I turni di rotazione ordinaria dei campi di inumazione vengono fissati, con apposito provvedimento, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali trascorso il periodo di anni dieci.

L'individuazione dei campi interessati alle esumazioni terrà conto, prioritariamente, della data del decesso salvo esigenze diverse rispetto all'utilizzo e/o disponibilità di aree all'interno dei Cimiteri.

2. Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a mezzo di pubbliche affissioni e nella bacheca del Cimitero per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture interessate; appena determinato il calendario delle operazioni si provvede anche all'invio, ad uno dei soggetti avente titolo ad agire, di una puntuale comunicazione rispetto al giorno,

all'orario ed alle possibili destinazioni dei resti nonché la richiesta del pagamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie verranno effettuate, preferibilmente, dal mese di ottobre fino alla fine di maggio tenuto conto del periodo di sospensione lavori di cui al 2° comma dell'art.38.

3. Per le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria si terrà conto degli art. 83 e 84 del Regolamento n.285/1990. L'autorizzazione all'esumazione straordinaria, su richiesta dei famigliari, è subordinata anche alla sottoscrizione di un impegno nel sostenere eventuali spese per danni recati alle sepolture attigue al momento dell'esumazione e fino ad un periodo di mesi sei dall'esumazione stessa.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell'ossario comune. In alternativa, su richiesta, potranno essere poste in ossario o collocate all'interno di un colombario già in concessione usufruendo del periodo residuo la concessione stessa. All'interno di un colombario, indipendentemente dalla presenza del feretro e, stante la capienza, è consentito collocare anche tre cassetine contenenti resti o ceneri.

4. E' compito degli operai necrofori stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Qualora si accerti la mancata mineralizzazione dei cadaveri, si procede ad un'ulteriore inumazione in apposito campo; il periodo di re-inumazione viene ordinariamente stabilito in cinque anni, riducibile a due, nel caso si utilizzino sostanze biodegradanti.

In alternativa alla re-inumazione e nel rispetto delle norme che regolano la cremazione, su richiesta degli aventi diritto è possibile cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

5. L'irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità di cui agli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 25 – Estumulazioni

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione ed in assenza di richiesta di rinnovo della concessione da parte dei familiari o aventi diritto. Della loro programmazione, è data preventiva pubblicità, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e nella bacheca del Cimitero per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture interessate; appena determinato il calendario delle operazioni si provvede anche all'invio, ad uno dei soggetti avente titolo ad agire, di una comunicazione indicante il giorno, l'orario, le possibili destinazioni dei resti nonché la richiesta del pagamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria.

2. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in

assenza di domanda di collocazione dei resti, questi saranno collocati nell' ossario comune.

3. Quando il cadavere estumulato non risulta completamente mineralizzato potrà essere inumato nel campo indecomposti per un periodo di anni cinque, riducibile a due, nel caso si utilizzino sostanze biodegradanti, ovvero, su richiesta degli aventi diritto, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi potranno essere avviati alla cremazione. Quest'ultima previsione, potrà essere adottata anche su iniziativa del Comune, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Le estumulazioni si intendono straordinarie quando sono effettuate:

- a richiesta dei familiari, solo ed esclusivamente per trasferimento ad altra sede o a diversa sepoltura del medesimo genere, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei vent'anni eseguita ai sensi dell'art. 88 D.P.R 10/09/1990, n° 285
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. L'irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità di cui agli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 26 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne preventivo avviso all'ufficio servizi cimiteriali prima dell'esecuzione dell'esumazione/estumulazione.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Stato Civile.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale comunale incaricato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso il termine, qualora detti oggetti non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, da parte del personale incaricato alle operazioni in oggetto, sarà punito a norma di legge.

Articolo 27 – Disponibilità di materiali

1. I materiali e le opere installate nelle sepolture comuni e private, nonché le cappelle private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, entro trenta giorni precedenti la data dell'esumazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli nelle modalità consentite dalla legge.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare, a cura e spese degli interessati, il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura, anche per la formazione del cippo nei casi di reinumazione ovvero in favore di sepoltura di parenti entro il 4° grado e di affini entro il 2°, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Su richiesta degli aventi diritto, le fotografie dei defunti dovranno essere riconsegnate agli interessati.

3. Sempre su preventiva richiesta degli aventi diritto, potrà essere autorizzato anche il recupero di oggetti artistici e decorativi, già collocati sulle sepolture, affinché gli interessati possano conservarli a titolo di ricordo affettivo del defunto. In tal caso, i richiedenti, contestualmente alla domanda prodotta al competente ufficio, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere alcuna intenzione di effettuare commercio degli oggetti richiesti e, in ogni caso, di non volerli impiegare per fini di lucro.

4. Le croci, le lapidi, ed i monumenti copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi, possono essere assegnati, gratuitamente, con provvedimento del Sindaco a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne sia sprovvista, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le spese per la nuova posa si intendono a carico dei richiedenti.

5. Le opere aventi valore artistico o storico non possono essere restituite perchè conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno od in altro luogo idoneo.

Articolo 28 – Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (avanzi delle casse e degli indumenti dei defunti) devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, sita all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema

di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili sui quali deve apporsi la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e/o estumulazioni".

La ditta aggiudicataria dell'appalto di gestione dei Cimiteri e/o dei soli lavori di esumazione ed estumulazione, è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto, smaltimento presso impianti di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali trattati e di quanto altro relativo ai rifiuti in questione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Copia dei formulari impiegati per le suddette operazioni dovranno essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà alla loro conservazione.

CAPO V - Polizia dei Cimiteri

Articolo 29 – Orario e disciplina dell'ingresso

1. Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del Cimitero.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario con accesso, di norma, solo dall'ingresso principale in quanto presidiato.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

2. L'ingresso nei Cimiteri, di norma, è consentito solo a piedi.

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo.

E' altresì vietato l'ingresso ai questuanti, alle persone aventi con sé cani – eccetto quelli guida per ciechi – o altri animali, ai minori di anni 10 non accompagnati da adulti.

3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, dietro presentazione di motivata e documentata richiesta scritta, può autorizzare le persone con gravi problemi di deambulazione, per motivi di salute o di età, all'ingresso in Cimitero a mezzo di veicoli.

4. Agli ingressi dei Cimiteri, è vietata la sosta di persone con animali, di persone che diffondono materiale propagandistico o richiedenti questua di ogni tipo. Eventuali deroghe potranno essere eccezionalmente concesse solo ad Associazioni ONLUS aventi scopi sociali, previa richiesta di autorizzazione comunale.

Articolo 30 – Divieti e condotta all'interno del Cimitero

1. All'interno del Cimitero è fatto obbligo di osservare un contegno decoroso.

2. All'interno del Cimitero è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

3. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o non consono rispetto alla destinazione del luogo, ed in particolare:

- fumare, tenere contegno chiassoso , cantare e parlare ad alta voce;
- consumare cibi o bevande;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cesti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, sepolture, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile e l'assenso dei familiari;
- assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei alle operazioni ed ai parenti del defunto;
- qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- esercitare azioni di accattonaggio;
- esercitare attività propagandistica e politica anche all'interno di manifestazioni istituzionali, introdurre ed esporre striscioni e bandiere riconducibili ad associazioni e partiti non rapportabili direttamente all'evento.

4. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto, o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi oppure frasi offensive al culto professato dai dolenti sarà, dal personale autorizzato dal Comune demandato al controllo, diffidato ed invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

Chiunque commetta una violazione dei divieti sopraesposti verrà sottoposto, previa contestazione degli addebiti, a sanzioni amministrative e penali.

Articolo 31 – Riti funebri e manifestazioni

1. All'interno del Cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico.

2. Le manifestazioni o riunioni all'interno del Cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco. Anche in tali circostanze permane il divieto di qualsiasi tipo di propaganda anche a mezzo di striscioni.

Analoga autorizzazione è richiesta per commemorazioni e discorsi purchè questi siano tenuti in idonei spazi del Cimitero.

I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre o ad altro rito in ambito cimiteriale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 32 – Circolazione dei veicoli all'interno del cimitero

1. All'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati fatta salva l'autorizzazione rilasciata ai sensi del 3° comma dell'art.31 e di quelli utilizzati per il trasporto di materiale funebre muniti di autorizzazione per lo svolgimento di attività all'interno dei Cimiteri.

Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali escluso il sabato, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

I veicoli ammessi a circolare nei Cimiteri devono essere assicurati e sono soggetti alle norme del Codice della Strada; sugli stessi sono vietate scritte pubblicitarie.

Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai vettori o dipendenti delle ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato notificato.

La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

All'entrata, all'uscita ed all'interno dei cimiteri, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

Articolo 33 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto aventi le caratteristiche di cui all'art.17 del Regolamento Regionale.

2. Ogni iscrizione / epigrafe deve essere approvata dal Responsabile e deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Sono permesse citazioni in altre lingue purchè al testo presentato venga allegata la traduzione in lingua italiana.

L'autorizzazione è richiesta anche per le eventuali modifiche o aggiunte delle epigrafi.

Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi che risulteranno non autorizzate e/o difformi, anche parzialmente, da quelle autorizzate.

3. Le sepolture collettive devono recare visibile l'indicazione del nome di famiglia, dell'Ente o collettività concessionari.

Articolo 34 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Sulle sepolture in campo, all'interno dello spazio di pertinenza della tomba, è consentita la coltivazione dei fiori o di arbusti di essenza nana. Il loro sviluppo per motivi di decoro e di sicurezza non potrà superare l'altezza massima di cm.150, calcolato dal piano di posa della tomba e non potrà invadere le tombe o i passaggi attigui. La cura ed il mantenimento degli arbusti, di essenza nana, piantumati, sono a cura dei dolenti cui è affidato il decoro degli spazi in concessione.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali, appurata l'inosservanza di queste prescrizioni così come una deplorabile incuria tale da rendere indecorosi i campi di inumazione, previa diffida ad adempiere, prescriverà il taglio o la rimozione ponendo a carico del concessionario il conseguente onere anche a mezzo di riscossione coattiva.

3. Non è consentita la messa a dimora di piante all'esterno dello spazio di pertinenza della fossa. Per gli arbusti e le piante esistenti poste in opera all'esterno degli spazi assegnati, il Comune provvederà alla rimozione di quelle secche e ritenute pericolose e/o pericolanti; inoltre, provvederà alla riduzione delle essenze ad un'altezza massima di cm 100 /150.

4. E' vietato l'impiego di occasionale materiale di recupero quali barattoli in luogo di portafiori o vasi ed in generale, l'utilizzo di oggettistica inappropriata.

Articolo 35 – Materiali ornamentali

1. Le lapidi, i monumenti, i copritomba e segni funebri in genere il cui stato risulti indecoroso e non consono al luogo, saranno rimossi d'ufficio; l'iniziativa sarà adottata dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, ovvero, pubblicata all'albo cimiteriale e comunale per un periodo di trenta giorni perchè vengano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Il personale incaricato dal Comune provvederà senza alcuna diffida al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. posti al di fuori delle aree concesse o che ricoprono totalmente le epigrafi tanto da impedirne la lettura ovvero siano divenuti indecorosi o non consoni al luogo.

Articolo 36 – Lavori nei Cimiteri – Divieti

1. All'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su monumenti già in opera e per quant'altro i necrofori riconoscano indispensabile eseguirsi in luogo.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e di sabato, salvo particolari esigenze tecniche. Sono vietati altresì:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole-cripte, loculi sovrapposti interrati dal 1 ottobre al 5 novembre;
- l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario;

- la collocazione di lapidi per colombario, ossario o cinerario, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

3. La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri e smaltiti secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi o nei modi che verranno indicati dal personale comunale incaricato. Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte autorizzate con la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei posti di lavoro.

Articolo 37 – Obblighi per il personale dei Cimiteri e degli uffici comunali interessati ai servizi funerari e cimiteriali

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è obbligato ad osservare il presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute segnalando le violazioni accertate.

2. E' tenuto inoltre:

- a mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei cittadini;
- ad indossare la propria divisa ove ne sia prescritto l'uso e, mantenere sempre e comunque, un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
- a fornire le corrette informazioni al pubblico o indirizzare lo stesso ai competenti uffici comunali;
- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del Cimitero o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a non ricevere compensi sia in denaro che sotto qualsiasi altra forma, da parte di pubblico e/o imprese;
- a garantire il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti dei colleghi, rispetto ad ogni informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo; ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione.
- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività sia nei cimiteri che negli uffici comunali o al di fuori di essi.

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

Articolo 38 – Sepolture private – contenuti della concessione

1. Nei limiti della disponibilità e nelle previsioni del Piano Cimiteriale, è concesso l'uso di aree e di manufatti. Le aree, oltre che per le inumazioni, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie di prossima realizzazione)
 - sepolture per famiglie e collettività (cripte, tombe di famiglie, cappelle gentilizie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un corrispettivo i cui importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

3. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato ed in uso dal Comune previa assegnazione del manufatto, consiste nel diritto d'uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale e si configura in una concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del Comune. La sua istruttoria è affidata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

4. Ogni concessione relativa al diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata, la decorrenza e la scadenza; la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme / resti ossei/ ceneri/destinati ad esservi accolti e/o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca anche con rinvio alle norme di cui al presente regolamento.

5. All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento, il concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale l'importo previsto dalle tariffe in vigore al momento della concessione. Su richiesta, viene concessa la dilazione di pagamento in due rate, nella misura del 50% ciascuna per il solo importo della concessione. La prima rata, comprensiva dell'imposta di bollo ed il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per la realizzazione della tomba e la relativa tumulazione è da versare al momento dell'assegnazione, la seconda, entro un anno dalla data di assegnazione.

Articolo 39 – Ampliamento del diritto d'uso loculi ed ossari

1. Il diritto d'uso dei loculi già concessi, su richiesta del concessionario o dell'avente titolo, può essere ampliata, stante la capienza, autorizzando l'inserimento fino a n. 3 cassettoni o urne cinerarie.

2. Il diritto d'uso dell'ossario, sempre su richiesta, può essere ampliato per il collocamento di una seconda cassetta resti o ceneri se appartenenti al coniuge o parente di primo grado i cui resti o ceneri risultano già tumulate nell'ossario stesso.

3. La durata delle concessioni rimane sempre e comunque quella originaria indipendentemente dalle date delle successive collocazioni di cui ai precedenti commi.

4. L'ampliamento d'uso è subordinato al pagamento di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 40 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura, con decorrenza dalla data della concessione stessa, hanno le seguenti durate:

- a) 99 anni per le aree concesse per la costruzione di cappelle gentilizie per famiglie o collettività;
- b) 30 anni per gli ossari quando richiesti per la tumulazione delle ceneri prodotte dalla cremazione di cadavere;
- c) 30 anni per i loculi e tombe destinati alla tumulazione dei cadaveri;
- d) 30 anni per gli ossari/nicchie cinerarie per la collocazione di resti ossei o ceneri derivanti dalla cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- e) 10 anni per l'inumazione in campo.

2. Di norma, il rinnovo delle concessioni non è previsto. Tuttavia, su richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità e con le previsioni di Piano Cimiteriale, l'eventuale rinnovo della concessione di tombe, loculi ed ossari può essere valutato ed eventualmente concesso per un periodo massimo di ulteriori 20 anni.

3. Il verificarsi di scadenze di concessioni di loculi con cadaveri tumulati da un periodo di tempo inferiore ai trenta anni (ipotesi possibile nei casi di concessioni in vita), comporteranno di diritto, una proroga della concessione stessa da calcolarsi nella misura degli anni necessari al raggiungimento del periodo minimo di tumulazione come stabilito dalla vigente normativa (anni 20).

4. I rinnovi saranno concessi dietro pagamento di corrispettivo stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

Articolo 41 – Modalità di concessione

1. La concessione per sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza del feretro, di resti o ceneri rispettivamente per colombari, ossari e/o nicchie cinerarie. L'unica deroga è quella prevista al 2° comma dell'art.25 del Regolamento Regionale: al coniuge o al parente di primo grado superstite, esclusivamente ai fini del futuro affiancamento di sepoltura.

2. Competente per il rilascio delle concessioni cimiteriali è il Dirigente o il Responsabile dei Servizi Cimiteriali incaricato di posizione organizzativa.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili. L'ordine di priorità è determinato dalla presentazione delle domande di concessione.
4. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie/collettività di cui al 1° comma dell'art 40 è data in ogni tempo secondo la disponibilità e a condizione che il richiedente abbia, da almeno 10 anni, la residenza in Vercurago.
5. Fatta eccezione per le successioni ereditarie, la concessione non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 42 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto nell'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - alla persona del concessionario ed a quelle da lui designate nell'ambito familiare;
 - in caso di mancata designazione, agli aventi diritto, intendendo per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura o di una sua quota;
 - al convivente more uxorio, al momento del decesso, se indicato dall'originario concessionario o dall'avente diritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad Ente Morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del 1° comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dallo stesso, dal coniuge, ampliata ai collaterali e affini del concessionario e del coniuge dagli stessi autorizzati.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi con apposito assenso documentando o dichiarando la sussistenza del vincolo di parentela o di affinità previsto. Identica procedura riguarderà anche le persone conviventi con i titolari della concessione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione nelle modalità sopraesposte.

6. Con la concessione, ai privati si conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce la decadenza della concessione. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali ed il conseguente obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis". Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 43 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione finalizzata a garantire il buono stato delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia per motivi di sicurezza e di igiene.

Articolo 44 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di manufatti di sepolture per famiglie o collettività a cura e spese di privati od Enti, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative, rispettivamente entro 12 e 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutarsi a discrezione del Comune, può essere concessa, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi rispetto ai termini di cui al primo comma.

CAPO II - Divisione - Subentri - Rinunce

Articolo 45 – Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticati dal notaio, registrati e depositati in copia agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, ed a richiedere, entro dodici mesi dal decesso, la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o trent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 46 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la stessa non sia stata occupata o, se occupata, le spoglie mortali, ceneri o resti ossei vengano trasferiti in altra sede lasciando libera la sepoltura. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni né essere oggetto di permuta o altro.

2. Al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, viene riconosciuto un rimborso calcolato sul corrispettivo pagato ad esclusione dei diritti e spese, dedotto il 15 % per ogni anno o frazione di anno, trascorso dalla data di inizio decorrenza indicata in concessione.

3. Qualora da parte del concessionario, venga richiesta un'altra concessione, il rimborso spettante, se capiente, viene considerato quale conguaglio sul corrispettivo della nuova concessione, in caso contrario viene liquidato il rimborso.

Articolo 47 – Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e resti ossei. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni né essere oggetto di permute o altro.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% dell'importo della concessione in vigore al momento della rinuncia.

Articolo 48 – Rinuncia a concessione di aree libere ovvero con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione avviata;
- il manufatto sia completamente costruito e libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e resti ossei;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

4. Rispetto alla parziale o completa costruzione del manufatto, è facoltà del Comune riconoscere un equo e congruo indennizzo per le opere costruite, la cui entità viene calcolata dal competente ufficio tecnico comunale.

CAPO III - Revoca - Decadenza ed Estinzione

Articolo 49 – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione tra quelle contenute al 4° comma dell'art.25 del Regolamento Regionale.

2. Al verificarsi di tali necessità, la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba

alla nuova ovvero, in deposito provvisorio in attesa della realizzazione del nuovo manufatto.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e del cimitero oltre che sul sito web istituzionale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 50 – Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
- e) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando risulti evidente lo stato di abbandono per incuria o per irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di cessione;
- h) qualora nel corso o al termine dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto;

2. Per tutti i casi sopraelencati, il Responsabile è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla pronuncia dell'atto di decadenza, previa diffida, al concessionario o all'avente titolo. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 90 giorni.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'art.107, commi 3 e seguenti del T.U.E.L ; l' avvio del procedimento avviene entro 30 giorni dal momento in cui si ha notizia della sussistenza delle relative condizioni.

4. Pronunciata la decadenza, viene disposta la traslazione del feretro ovvero dei resti o ceneri, rispettivamente, nel campo ad inumazione, nell'ossario o cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo. Per quanto riguarda la costruzione di manufatti, viene disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 51 – Estinzioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.26 del Regolamento Regionale.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, si provvede d'ufficio collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - Imprese e Lavori Privati

Articolo 52 – Domande di costruzione di sepolture private e posa monumenti funebri

1. I progetti per la costruzione di nuove sepolture private quali cappelle gentilizie, edicole, cripte, oltre a rispondere alle disposizioni del P.R.C. (Piano Regolatore Cimiteriale) devono essere presentate ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001- sia come parere preventivo, ed in caso di esito favorevole di quest'ultimo anche con successiva formale richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi a per gli effetti del D.lgs 29 Ottobre 1999 n 490 e s.m.i.; pertanto, le istruttorie di valutazione e validazione dei progetti saranno analogamente soggette all'iter vigente per le pratiche edilizie attinenti il territorio del Comune di Vercurago. Per gli elaborati di progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che eventualmente collaborino alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.

2. Le domande di autorizzazione per la posa monumenti funebri devono essere presentate per iscritto, a cura del concessionario, all'ufficio Servizi Cimiteriali corredate di due copie dei disegni di progetto firmati dalla ditta incaricata.

Articolo 53 – Autorizzazioni e permessi

1. Le autorizzazioni ed i permessi per le esecuzioni delle opere di cui all'articolo precedente, sono rilasciate secondo le seguenti modalità e competenze:

a) per costruzione, modificazione o restauro di cappelle, edicole, cripte e di sepolture collettive appartenenti ad Enti o Associazioni, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Sindaco previo pareri di conformità ottenuti ai sensi del presente regolamento o dal piano cimiteriale approvato. Nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazione o restauro di cappelle gentilizie o monumenti di rilievo, il progetto dovrà essere sottoposto a parere della Commissione Paesaggistica, inoltre, per queste ultime sepolture la progettazione di opere di nuova costruzione, ristrutturazione, adeguamento impiantistico, consolidamento statico dovranno essere comunque redatte da tecnico abilitato. Nella redazione del progetto il

dimensionamento ed il numero di postazioni di sepolture e relative tipologie dovranno far riferimento alle NTA del Piano Cimiteriale adottato o approvato. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del loculo, ad ogni posto feretro corrispondono almeno 8 posti per cassette resti o per urne cinerarie. Il numero dei loculi per tumulazione è determinato in ragione della superficie fondiaria concessa o resa disponibile che non potrà essere inferiore a mt. 2,20x2,50 in caso di edificazione a schiera o a cortina di più' tombe contigue apogee con sviluppo di sovrapposizione verticale delle postazioni fino a 4 tombe; per le tombe ipogee invece, sono necessari mt. 2,20x mt.2,00 di superficie fondiaria con sviluppo o sovrapposizione in verticale delle postazioni fino ad un massimo di 3. In caso di costruzioni isolate le sovrastrutture portanti esterne, di copertura, di tamponamento, di abbellimento, lapidee o metalliche non potranno eccedere in ogni caso l'area concessa e comunque l'elemento strutturale o di finitura fuori terra e più esterno o sporgente dovrà mantenere una distanza non inferiore a 0,50 mt dai manufatti confinanti, salvo diverse disposizioni in deroga sul fronte di accesso in corrispondenza della viabilità interna cimiteriale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

b) per collocazione, modificazione o restauro di monumenti e lapidi delle sepolture, le autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. In tutti i casi, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del punto a) o punto b) a seconda della fattispecie.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di posa monumenti è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

4. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 54, così come per la realizzazione di giardinetti, compresi quelli provvisori, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, i quali, per poter svolgere l'esecuzione dei lavori dovranno richiedere apposita autorizzazione come meglio specificato all'articolo successivo

Articolo 54 – Accesso in Cimitero per le imprese

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro versamento del deposito cauzionale previsto nel tariffario.

2. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di domanda che dovrà avere, in allegato, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto di autorizzazione; la richiesta dovrà anche contenere l'elenco nominativo del personale dipendente e le targhe dei mezzi che saranno impiegati per le attività da svolgersi all'interno dei Cimiteri.

3. Gli elenchi verranno trasmessi per conoscenza alla Ditta aggiudicataria dell'appalto per la gestione dei Cimiteri. A coloro che non risultassero essere ricompresi negli stessi sarà loro interdetta la possibilità di lavorare all'interno dei Cimiteri.

4. L'impiego dei mezzi all'interno dei Cimiteri è consentito solo per il trasporto lastre, monumenti, statue o altri accessori cimiteriali pesanti ed ingombranti.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 55 – Iscrizione nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero e versamento cauzione provvisoria

1. Le ditte che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente vengono iscritte nel registro delle imprese abilitate a lavorare in Cimitero.

La ditta richiedente potrà procedere all'esecuzione delle opere previo versamento di una cauzione provvisoria di € 500,00 che verrà restituita a completamento dei lavori nel caso sia accertato dal personale tecnico del Comune l'assenza di eventuali danni procurati ai beni appartenenti al patrimonio comunale e/o ai monumenti e lapidi circostanti.

Nel caso venissero accertati danni, verrà trattenuta la somma corrispondente al ripristino.

2. Ogni anno, entro il mese di dicembre, le ditte per ottenere il rinnovo dell'iscrizione nel registro di categoria per l'anno successivo, devono versare il canone relativo. In mancanza l'iscrizione viene dichiarata decaduta.

3. In caso di cambiamento della persona del rappresentante legale o della ragione sociale la ditta deve riproporre la domanda di iscrizione.

4. La ditta è tenuta altresì, pena la decadenza dell'iscrizione, a comunicare le variazioni della propria sede nonché gli aggiornamenti dei nominativi dei dipendenti e dei mezzi già precedentemente comunicati.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Articolo 56 – Introduzione e deposito di materiale

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese incaricate e autorizzate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi ed orari prescritti dal responsabile limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei materiali.

2. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc. pena rivalsa sul deposito cauzionale di cui al 1° comma dell'art. 56.

5. Le ditte incaricate dovranno osservare i divieti di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 57 – Norme comuni ai monumenti

1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area assegnata e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tanto meno invadere i viali.

2. Le lapidi a chiusura dei colombari, ossari e cinerari nella nuova cripta di recente realizzazione eseguita in ampliamento al cimitero comunale, devono recare ben visibile il numero progressivo della sepoltura. Tale numero deve essere inciso, con altezza di mm. 25, sulla parte inferiore del lato sinistro.

3. Sul monumento delle tombe è consentita la semplice indicazione del marchio o ragione sociale della ditta costruttrice con caratteri aventi altezza massima di cm.2 .

Articolo 58 – Norme per i monumenti sui campi ad inumazione e tumulazione

1. Sulle sepolture in campo decennale possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime:

- larghezza: cm.60 per adulti; cm.50 per bambini;
- lunghezza: cm. 160 per adulti; cm.120 per bambini;
- altezza: cm. 120, misurati dalla base del monumento.

2. Sulle sepolture in campo privilegiato possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime:

- larghezza: cm.100 per adulti;
- lunghezza: cm. 200 per adulti;

Il dimensionamento verrà comunque stabilito dall'Ufficio Tecnico in base alle caratteristiche del campo.

3. E' consentita la collocazione di un unico monumento su due o più sepolture contigue purché le salme inumate siano di parenti o affini.

Articolo 59 – Lastre per colombari, ossari e cinerari

1. A chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, devono essere applicate le lastre di marmo fornite dall'Amministrazione Comunale e presenti in corrispondenza dei loculi.

In particolare nella nuova cripta di recente realizzazione in ampliamento al cimitero comunale, al fine di avere adeguata uniformità, le incisioni sulla lastra di marmo, la tipologia e la dimensione delle stesse, dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dalle NTA allegato al Piano Regolatore Cimiteriale ed alle indicazioni fornite dal personale tecnico del Comune. L'Amministrazione Comunale

fornirà indicazione sul modello e tipologia dei manufatti da applicare sulla lastra medesima.

Per l'asportazione della esistente lapide necessaria all'esecuzione delle incisioni, la ditta incaricata dovrà depositare istanza di autorizzazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale che rilascerà apposita autorizzazione con le indicazioni necessarie per la realizzazione delle incisioni e la scelta degli ornamenti funebri da applicare sulla lastra.

Gli ornamenti funebri (lampada votiva, vaso e fotografia) dovranno essere posizionati secondo il dettaglio riportato dal punto 1.3.4., comma 5 delle NTA allegate al Piano Regolatore Cimiteriale e più precisamente:

- le parole incise con caratteri romani dovranno avere un'altezza di cm. 4, le date un'altezza di cm. 2,5.

- la fotoceramica di forma rettangolare od ovale avente una dimensione di cm. 9 x 12

- la cornice della fotografia, il portalumi e il portafiori di acciaio inossidabile con colore naturale o dorato dovranno uniformarsi alle indicazioni che saranno contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza massima di questi accessori è di cm. 15 dal piano della lastra.

Ogni opera realizzata in assenza di autorizzazione o difforme da essa sarà soggetta a rimozione da parte del Comune di Vercurago che provvederà con opportuno provvedimento a richiedere rimborso sulle spese sostenute per la fornitura e posa di una nuova lastra.

2. Nell'eventualità di una successiva sostituzione della lapide, conseguente a rottura od a necessità di modifica che ne rendano impossibile il riutilizzo, è consentita la collocazione di una nuova lapide - non fornita dall'Amministrazione Comunale - che deve essere in marmo di uguale spessore e uguale tipologia di quelle esistenti. Non è consentita la collocazione di un'unica lastra a chiusura di due o più celle o loculi contigui.

Articolo 60 – Epigrafi

1. Su tutte le sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere, entro sei mesi dall'occupazione, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. I familiari del defunto, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e del monumento.

2. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, che dovranno essere nella forma risultante dagli atti di stato civile.

L'epigrafe sulle lapidi a chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, può essere eseguita unicamente con lettere applicate o incise, aventi colore argentato, dorato o nero, fatta eccezione per quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 61 – Responsabilità e vigilanza sulle opere

1. I concessionari delle sepolture a pagamento sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. I competenti uffici comunali, nel corso o al termine dei lavori vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, avvalendosi anche dell'operato di personale del gestore del Cimitero.

Articolo 62 – Deposito cauzionale

1. Le autorizzazioni ed i permessi rilasciati per la costruzione di cappelle, edicole, cripte su aree allo scopo concesse, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

2. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati mediante presentazione del collaudo dell'opera o autocertificazione da parte del tecnico incaricato previa trattenuta di un importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. resesi necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 63 – Recinzione aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, delle cappelle gentilizie ecc., l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio operando con rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza sui posti di lavoro.

2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui senza l'autorizzazione dell'addetto alla Polizia Mortuaria, che deciderà sentito il parere dei tecnici comunali.

CAPO II - Imprese di Pompe Funebri

Articolo 64 – Funzioni e autorizzazioni

1. Le imprese di pompe funebri per l'esercizio della loro attività debbono dimostrare di essere in possesso della specifica autorizzazione comunale il cui rilascio è regolato dall'art.32 del Regolamento Regionale.

2. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'art.8 della L. Regionale e regolata dagli art.31 e 32 del regolamento regionale; si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, la vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, il trasporto di cadavere, inteso quale trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero, al crematorio.

3. I soggetti che esercitano l'attività funebre, espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese; lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Articolo 65 – Divieti

1. Alle imprese di pompe funebri è espressamente vietato:
- accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che possano generare sospetti di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - gestire Cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

Articolo 66 – Provvedimenti sospensivi

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può essere temporaneamente sospesa nei seguenti casi:
- a)irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b)mancato servizio rispetto all'orario e/ o al luogo fissato;
 - c)mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale;
 - d)cattivo mantenimento dei mezzi funebri;
 - e)mancanza di decoro da parte del personale dell'impresa nell'esecuzione del servizio;
 - f)mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
2. La sospensione temporanea ripetuta per 2 volte in un biennio comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 67 – Sanzioni amministrative

1. Qualora la Legge non disponga altrimenti, per le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.10 bis della L. Regionale n.22/2004, dall'art.77 della L. Regionale n.33/2009 e dall'art.7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Articolo 68 – Variazioni anagrafiche

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare tempestivamente, per iscritto, via fax o mail la variazione anagrafica intervenuta successivamente alla stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

Articolo 69 – Abrogazione delle norme precedenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme riguardanti la stessa materia contenute nel precedente regolamento.

Articolo 70 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.P.R 10.09. 1990 n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria) ed alla vigente normativa Regionale in materia di polizia mortuaria.

2. Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Articolo 71 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di eseguibilità della deliberazione di approvazione.